

REGOLAMENTO ATTIVITA' O.P.P. E R.L.S.T. DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'Organismo Paritetico Provinciale della provincia di Cuneo (O.P.P.) è costituito, conformemente a quanto previsto dall'accordo del 30 ottobre 1998, come sezione autonoma di attività dell'Ente Bilaterale del commercio della provincia di Cuneo.

Opera pertanto con competenza sul territorio della provincia di cuneo relativamente alle imprese del settore Commercio e Servizi che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. Opera inoltre in forza di apposita delega da parte dell'Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo in favore delle imprese che applicano il Contratto Collettivo Nazionale Turismo

1. SEDI

La sede è presso l'Ente bilaterale Territoriale settore Commercio della provincia di Cuneo, via Avogadro n. 32. Sono considerate sedi di riferimento per la attività di OPP e dei RLST le Associazioni Commercianti della provincia di Cuneo, che mettono a disposizione i loro locali.

2. COMPOSIZIONE

- 1) Secondo quanto previsto dall'accordo di costituzione del 30 ottobre 1998 l'O.P.P. si compone di 3 rappresentanti nominati dalla Confcommercio della provincia di Cuneo (con i relativi supplenti) e 3 rappresentanti, uno per organizzazione, nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL della provincia di Cuneo (con i relativi supplenti).
- 2) Le parti possono far coincidere i Rappresentanti dell'O.P.P. con quelli dell' Ente Bilaterale territoriale.
- 3) I rappresentanti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. E' facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i rappresentanti nominati in sostituzione di quelli dimissionari, per qualunque causa, restano in carica fino al compimento del mandato.
- 4) In caso di necessità per questione di carattere tecnico riguardanti la normativa sulla sicurezza dei lavoratori il componente di O.P.P. può delegare soggetto di sua fiducia.

3. DECISIONI

- 1) Nell'ambito dell' O.P.P. non sono previste cariche.
- 2) L' O.P.P. assume le proprie decisioni all' unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni costituenti l' organismo stesso.
- 3) L'O.P.P. redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

4. FUNZIONI E COMPITI

- 1) O.P.P. svolge le funzioni e i compiti affidati dall'art. 51 D.Lgs. 81 / 2008 e inoltre:
 - a) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'O.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico Nazionale. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed istituzioni, quali le A.S.L., la Direzione Provinciale del Lavoro , la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.
 - b) promuove l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza, collaborando ai sensi dell'art. 37, comma 12, D.Lgs. 81 / 2008 con i datori di lavoro.

- c) elabora progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne promuove la realizzazione anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- d) elabora progetti utili a supportare le imprese nell'individuare soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- e) trasmette la relazione annuale sull'attività svolta ai sensi dell'art. 51, comma 7, D.Lgs. 81 / 2008
- f) comunica alle aziende e ai lavoratori interessati i nominativi dei rappresentanti territoriali per la sicurezza dei lavoratori
- g) svolge mansioni di segreteria per la attività dei suddetti RLST, ricevendo e conservando le comunicazioni da parte dei lavoratori e delle aziende
- h) svolge ruolo di coordinamento e indirizzo dell'attività dei RLST
- i) designa esperti richiesti congiuntamente dalle parti
- j) Ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 81 / 2008, è prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- k) Ai sensi dell'art. 14 dell'accordo interconfederale del 18 novembre 1996 l'O.P.P. è prima istanza obbligatoria di risoluzione di controversie individuali o plurime relative all'applicazione di norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Tale funzione si esplica secondo le modalità previste nel successivo punto 5

5. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) In caso di controversia le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, ivi compresi i RLST) ricorreranno all'Organismo Paritetico Provinciale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
- 2) Procedure:
 - a) Nel caso di insorgenza di problematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro in azienda, i lavoratori interesseranno il RLST (o, dove presente, il RLS).
 - b) Il ricorso formale a O.P.P. da parte dei lavoratori è presentato esclusivamente per il tramite di RLST (o, dove presente, il RLS); il ricorso formale da parte dei datori di lavoro può essere presentato anche tramite le Associazioni di categoria cui abbiano conferito mandato.
 - c) La parte che ricorre all'O.P.P. deve inviare all'O.P.P. e alla controparte il ricorso scritto con raccomandata a.r. o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento; la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
 - d) l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo paritetico provinciale;
 - e) l'O.P.P. può convocare le parti per ulteriori informazioni e al fine di trovare una soluzione concordata alla controversia. La convocazione potrà essere presso la sede di O.P.P. o presso uno degli uffici di cui all'art. 2
 - f) l'O.P.P. assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni componenti O.P.P. con almeno un rappresentante per ciascuna, salva delega espressa ad altro componente.
 - g) l'O.P.P. redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese; le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione condivisa.

- h) Trascorsi i termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.

6. DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

- 1) Ai sensi dell'art. 6b dell'accordo interconfederale 18 novembre 1996, i rappresentanti territoriali per la sicurezza di cui all'art. 48 sono designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori che compongono l'O.P.P. , in numero di tre, uno per ciascuna della OO.SS., e formalmente comunicati all'organismo paritetico provinciale, che ratifica con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegna gli ambiti di competenza, secondo quanto previsto dagli accordi esistenti fra le parti costituenti l'O.P.P. stesso.
- 2) Il rappresentante della sicurezza designato dura in carica tre anni ed è ridesignabile.
- 3) Secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 8, D.Lgs. 81/08, l'Organismo paritetico provinciale comunica alle aziende, che a loro volta lo comunicano ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.

7. ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

- 1) Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza territoriale sono quelle previste dall' art. 50 del D.Lgs 81/08, con le seguenti specificazioni:

a) Aspetti Generali

Il rappresentante territoriale ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il rappresentante può, su sua richiesta, consultare e ricevere i documenti inerenti la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 81/08, custoditi presso l'azienda.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

b) Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza territoriale deve segnalare al datore di lavoro, e ai riferimenti dell'O.P.P. presso le associazioni territorialmente competenti, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente per territorio, salva espressa rinuncia della Associazione medesima.

c) Procedure

Durante la visita in azienda gli RLST seguiranno una procedura codificata, predisposta in sede di O.P.P., di adempimenti e documentazione da richiedere all'impresa.

In caso di rilevazione di anomalie durante la visita, il RLST comunicherà, eventualmente anche in forma scritta, le proprie valutazioni e le proposte per la risoluzione della anomalia stessa, insieme con un congruo termine per la risoluzione. In caso di mancata risoluzione della anomalia entro il termine indicato il RLST potrà ricorrere all'O.P.P. per la procedura di cui all'art. 5.

A seguito della visita in azienda gli RLST, anche attraverso appositi strumenti informatici, effettueranno una relazione sulla effettuazione della visita e sulla tipologia delle problematiche eventualmente riscontrate

d) Richiesta di adempimenti

Nel caso in cui gli RLST, in base a quanto previsto nel precedente punto c), prospettino all'azienda adempimenti per la soluzione di anomalie o quanto a misure di prevenzione, tali indicazioni dovranno obbligatoriamente tenere conto, oltre che delle norme in vigore, anche delle interpretazioni, studi, ricerche, pronunciamenti e decisioni dell'O.P.P.

e) Modalità di consultazione

Per le aziende riguardo le quali è competente il rappresentante per la sicurezza territoriale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/08 in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'Organismo paritetico provinciale, anche per il tramite dell'Associazione datoriale. L'obbligo di consultazione si dà per assolto allorché siano trascorsi oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'OPP senza che il RLST abbia dato riscontro.

Più in generale qualunque comunicazione indirizzata ai RLST deve essere inviata all'O.P.P. che cura la segreteria

f) Informazioni e documentazione aziendale

Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell'art.50, del D.Lgs 81/08, il rappresentante per la sicurezza ha diritto, dietro espressa richiesta, di ottenere informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

8. FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1) Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs 81/08, si stabilisce quanto segue:

a) il rappresentante della sicurezza territoriale ha diritto ed obbligo alla formazione prevista all' art. 48 comma 7, del D.Lgs. 81/08;

b) i contenuti dei corsi di formazione sono stabiliti da accordi fra le parti che compongono l'O.P.P.

c) i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico provinciale o in collaborazione con lo stesso.

d) Al di là dei limiti minimi previsti dal D.L.gs. 81/08 quanto a ore di formazione iniziale e di aggiornamento, i rappresentanti della sicurezza territoriali dovranno partecipare obbligatoriamente a tutte le iniziative formative indicate dall' Organismo paritetico provinciale.